
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Separazione personale dei coniugi, appello: cosa accade in caso di vizio o inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza?

Nei giudizi di separazione personale dei coniugi, cui le disposizioni processuali in materia di divorzio sono applicabili ai sensi della L. n. 74 del 1987, art. 23, la proposizione dell'appello, che avviene secondo il rito camerale, si perfeziona, ex. art. 8 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio, o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perchè provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.7.2015, n. 15137

...omissis...

1. Con l'unico motivo di ricorso, xxxx. denuncia la violazione degli artt. 160 e 330 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che il ricorso in appello, proposto dalla D., non gli sarebbe mai stato notificato nelle forme di cui all'art. 330 c.p.c., ossia presso il difensore costituito in giudizio. Deduce, invero, l'xxxxxxx. di avere avuto conoscenza del giudizio di appello e della relativa sentenza, "soltanto dopo avere riscontrato maggiori detrazioni in busta paga".

1.2. Ne deriverebbe, pertanto, a parere del ricorrente, la nullità dell'impugnata sentenza, poichè il processo non avrebbe potuto essere proseguito in difetto della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti.

2. La censura è fondata.

2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la notifica dell'atto di appello all'E. non sia stata effettuata.

2.1.1. A fronte delle allegazioni in tal senso del ricorrente, xxxxxx si limita, invero, ad allegare l'avvenuta "sparizione" del ricorso in appello notificato dal proprio fascicolo di parte. E tuttavia, la resistente non trascrive nel controricorso, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, l'eventuale relata di notifica dell'atto di appello, il cui originale non poteva non essere in suo possesso corredato della relativa relata di notifica, ove questa fosse stata effettivamente effettuata. Tanto più che la medesima afferma essere in corso "la ricostruzione dell'atto smarrito", evidentemente sulla base dell'originale o di altra copia in sua disponibilità.

2.1.2. Nè rileva, ai fini dell'accertamento in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello, il fatto che, in calce all'elenco dei documenti prodotti dall'appellante, risulterebbe l'attestazione "ricorso notificato - 19 mar. 2013", accompagnata da una sigla illeggibile. La prova della notificazione degli atti processuali è data, invero, solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notificazione dell'atto, della data di questa e della persona cui la copia è stata consegnata (Cass. 1337/1998; 14030/2004).

2.1.3. Elementi di riscontro circa l'eventuale notifica del ricorso in appello non possono desumersi, infine, neppure dalla stessa sentenza impugnata, attesa che quest'ultima si limita alla laconica constatazione che " xxxxxx. non si è costituito in giudizio", senza dare, peraltro, atto in alcun modo della ritualità della notifica dell'atto di appello all'appellato.

2.1.4. Alla stregua degli elementi suesposti, deve, pertanto, ritenersi che il ricorso in appello della D. avverso la sentenza di prime cure, che pronunciava la separazione dei coniugi, non sia stato affatto notificato xxx

2.2. Tutto ciò premesso, va osservato che - secondo il consolidato orientamento di questa Corte - nelle controversie in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi (cui (e disposizioni processuali in materia di divorzio sono applicabili, ai sensi della L. n. 74 del 1987, art. 23), la proposizione dell'appello, che avviene secondo il rito camerale, si perfeziona, ex. art. 8 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e

327 c.p.c., del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione. Ne consegue che ogni eventuale vizio (o inesistenza, giuridica o di fatto) della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perchè provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli (cfr. Cass. 6951/1997; 1850/1998; 2185/2000; 13423/2002).

2.3. Tale indirizzo ha, dipoi, trovato un'ulteriore conferma - in diritto positivo - dall'introdotta (per effetto della L. n. 80 del 2005, art. 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 1) art. 709 bis c.p.c., laddove prevede che le sentenze non definitive di separazione vanno impugnate con il rito camerale, essendo del tutto incongruo ed illogico - sul piano sistematico - limitare le modalità procedimentali previste da detta norma alle sole pronunce non definitive.

2.4. L'indirizzo tradizionale di questa Corte, circa la proponibilità dell'appello secondo le disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio, ha ricevuto, infine, un'autorevole e recente conferma dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5700/2014, la quale, sia pure con riferimento al procedimento camerale di equa riparazione per durata irragionevole del processo, ha statuito che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo espressamente previsto come tale dalla legge. Con la conseguenza che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. Ebbene, tale principio - per la forza espansiva delle considerazioni dalla sentenza compiute, la quale ha operato una rivisitazione dell'orientamento opposto espresso in precedenza dalle stesse Sezioni Unite (Sez. un. n. 20604/2008) - e tenuto conto del fatto che anche la L. n. 898 del 1970, art. 4, come novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 8, non prevede espressamente un termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, è stato recepito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 15144/2014).

2.5. Ne discende, pertanto, che - nel caso di rituale deposito del ricorso in appello nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. - la nullità o inesistenza della notifica dell'atto e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio non può dare luogo ad inammissibilità del gravame, dovendo, per contro, assegnarsi all'appellante un termine per la rinnovazione della notifica omessa, o per l'esecuzione della di quella invalida.

2.6. Tutto ciò premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, l'atto di appello (allegato in copia al controricorso) è stato depositato dalla D. in data 12.11.2012, ossia nel rispetto del termine di un anno dal deposito dell'impugnata sentenza, avvenuto il 17.1.2012, previsto dall'art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*, essendo il presente giudizio iniziato nel 2007).

Ne discende che - attesa la tempestività del gravame - il giudice di appello, in presenza di una palese omissione da parte dell'appellante, avrebbe dovuto concedere alla medesima un termine per effettuare la notifica dell'impugnazione all'appellato.

2.7. Per le ragioni suesposte, dunque, il mezzo in esame va accolto.

3. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che dovrà concedere all'appellante Dxx termine per la notifica dell'atto di appello nei confronti di Exxxxxxxx facendo applicazione del seguente principio di diritto: "nei giudizi di separazione personale dei coniugi, cui le disposizioni processuali in materia di divorzio sono applicabili ai sensi della L. n. 74 del 1987, art. 23, la proposizione dell'appello, che avviene secondo il rito camerale, si perfeziona, ex art. 8 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio, o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perchè provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli".
4. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte suprema di cassazione accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 maggio 2015.